

allegato "A" all'atto repertorio nr.55887

STATUTO DEL CONSORZIO

Art.1

(Denominazione - Sede)

Promosso dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza è costituito un Consorzio con attività esterna denominato

"ASSAPORI"

Il Consorzio è un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro disciplinato dall'Articolo 2602 e segg. del Codice Civile, dalle leggi vigenti e/o che saranno emanate, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle loro successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Il Consorzio ha sede in Cosenza in via Tocci 2/c presso la sede legale dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza. L'ubicazione della sede potrà essere modificata dall'assemblea ordinaria sotto la condizione che rimanga all'interno del territorio regionale.

Art.2

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2023, ma potrà essere prorogata, ovvero anticipata, con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3

(Logo del Consorzio)

Il Consorzio adotta due marchi che lo rendono riconoscibile all'estero.

Il primo "**assapori**" da cui prende nome il Consorzio stesso; il secondo "**gusto meridiano**" che rappresenta il segno distintivo che gli appartenenti al Consorzio dovranno necessariamente esporre nel proprio locale in segno di appartenenza allo stesso ed indicherà l'osservanza, da parte di chi lo espone, delle prescrizioni contenute nelle Carte della Qualità dei servizi di cui al successivo articolo 7) e, in genere, la piena adesione allo spirito e agli scopi del Consorzio.

Assapori-Consorzio di qualità della ristorazione calabrese.

Il marchio "assapori" è composto dal logotipo "assapori" tutto minuscolo, completato da due punti, rossi nella versione a colori, uno in corrispondenza del punto naturale della "i" finale, l'altro che si posiziona in maniera simmetrica al primo, sulla "i" iniziale.

Il testo "Consorzio di qualità della ristorazione calabrese" è posizionato sulla linea definita dell'asta discendente della "p", ed è scritto tutto maiuscolo.

Il rapporto, tra la dimensione di "assapori" e "Consorzio di qualità della ristorazione calabrese", è di 2:1.

Il carattere di base per tutto il logotipo è "Bodoni". I colori sono arancio (corrispondenza codice Pantone 145) per la scritta

"assapori", e rosso (corrispondenza nel codice Pantone 185) per "Consorzio di qualità della ristorazione calabrese".

Marchio "gusto Meridiano"

Il marchio "gusto meridiano" è composto dal logotipo e da un segno che evoca il labbro superiore di una bocca e un mestolo portato alla bocca stessa.

Segno e logotipo sono contenuti in un cerchio tagliato ai bordi da un rettangolo in cui tutto è inscritto.

Il marchio è completato da due scritte.

La prima "a tavola" collocata nella parte superiore del cerchio, la cui linea di base segue l'andamento del cerchio;

La seconda "sosta consigliata" nella parte inferiore del cerchio stesso è disegnata in modo che la sua linea di base segua la curvatura del cerchio contigua. Un punto rosso immediatamente sopra ne sottolinea visivamente l'idea di fermata.

Il logotipo "gusto meridiano" è disegnato in modo tale che le discendenti di "gusto" e le ascendenti di "meridiano" si incastrino, infatti le due righe sono sovrapposte in modo completamente "sterlineato".

Carattere base "Bodoni".

"Sosta consigliata" è scritta in "Lucida".

I colori sono : arancio (corrispondenza in codice Pantone 145) per "gusto"; rosso (corrispondenza nel codice Pantone 185) per

"meridiano"; il cerchio è giallo chiaro.

Il marchio nel suo complesso evoca in modo chiaro e moderno la funzione cui è destinato: segnalare punti di qualità per la ristorazione, attraverso una simbologia semplice e classica nello stesso tempo: la bocca, il mestolo, la tavola.

Art. 4

(Scopo e Oggetto)

Il Consorzio persegue la valorizzazione della gastronomia di eccellenza calabrese attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative ed interventi per migliorare l'accoglienza ed il livello dei servizi delle strutture di ristorazione; diffondere la cultura della qualità dell'alimentazione, promuovere le produzioni ed i piatti tipici regionali; favorire l'incremento dei fattori di qualità incorporati nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti; incentivare le produzioni biologiche ed ecocompatibili; far conoscere l'enogastronomia di qualità sfruttandone le potenzialità quale strumento di attrazione turistica.

Il Consorzio ha ad oggetto la messa in rete delle imprese attive nel campo della ristorazione di eccellenza, localizzabili all'interno della Regione Calabria, ed il miglioramento della qualità dei servizi erogati onde promuovere, sotto l'egida di un marchio comune, sui mercati

nazionali ed esteri, la cucina tipica incentrata sulla valorizzazione dei giacimenti enogastronomici locali.

In questa direzione si propone di:

a) sostenere l'integrazione ed l'irrobustimento del sistema dell'enogastronomia di eccellenza, delle sue capacità di attrazione e di accoglienza turistica e della sua evoluzione verso forme distrettuali, anche attraverso la gestione di servizi di rilevanza territoriale;

b) valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni agricole e vitivinicole, le attività agroalimentari e la promozione di specialità enogastronomiche;

c) valorizzare le capacità di attrazione del territorio e delle sue risorse storico-culturali, naturalistiche ed ambientali, valorizzando anche le "feste tradizionali" e gli eventi culturali di animazione del territorio organizzati nei diversi periodi dell'anno, anche attraverso la collaborazione dei Comuni di riferimento e gli altri soggetti istituzionali e/o associativi;

d) garantire agli associati l'informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standards di qualità, definiti ed approvati dal Consorzio con la Carta della Qualità, ed esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli

standards minimi di qualità;

e) promuovere o partecipare ad iniziative e progetti integrati per lo sviluppo ecosostenibile del territorio in coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea e della programmazione nazionale che favoriscono nelle aree depresse dell'Obiettivo 1 il rafforzamento dei sistemi territoriali attraverso il partenariato, la costruzione di reti locali, la cooperazione e lo scambio di esperienze con altre realtà europee;

f) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali, anche in collaborazione con il sistema della formazione scolastica e universitaria del territorio;

g) promuovere e pubblicare, avvalendosi anche delle tecnologie informatiche, materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza dell'enogastronomia tipica di qualità;

h) diffondere, in Italia ed all'estero, l'immagine e la conoscenza dell'offerta delle aziende aderenti attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

i) attivare risorse finanziarie pubbliche e private per

favorire il raggiungimento degli scopi sociali;

j) assistere gli associati nello svolgimento delle azioni individuali di miglioramento della propria offerta enogastronomica funzionali al raggiungimento dei più ampi obiettivi perseguiti dal Consorzio;

k) sviluppare iniziative finalizzate all'aggiornamento, alla formazione, al perfezionamento professionale e culturale aperte anche ai non consorziati;

l) organizzare convegni per lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti il territorio e l'enogastronomia, con particolare riguardo al mantenimento di standard qualitativi elevati nei servizi offerti;

m) promuovere o partecipare ad associazioni già esistenti o ancora da costituire aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio;

n) svolgere attività consultiva sui temi dell'enogastronomia di qualità presso le Istituzioni pubbliche o private che perseguano statutariamente o occasionalmente, i medesimi fini;

o) rappresentare in giudizio gli interessi del Consorzio e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

Il Consorzio si propone anche di sostenere la riqualificazione delle strutture dell'enogastronomia tipica di eccellenza del territorio, attraverso la diffusione dell'innovazione, la

certificazione di qualità, l'introduzione e la diffusione di tecnologie informatiche e multimediali, l'attivazione di banche dati e di sistemi informativi territoriali anche in relazione alle esigenze di internazionalizzazione e alle opportunità offerte dalla società dell'informazione.

Il Consorzio per il conseguimento degli scopi sociali, potrà realizzare la propria attività in forma diretta o attraverso la stipula di convenzioni con professionalità, società specializzate, istituto di credito, Enti e Associazioni riconosciute e potrà, dunque, tra l'altro:

- 1) aderire ad Enti o organismi nazionali ed internazionali volti a favorire il partenariato e agevolare gli scambi economici, sociali e culturali del territorio;
- 2) collaborare con Enti di Ricerca e/o Università su specifici progetti di ricerca aventi ad oggetto le produzioni tipiche calabresi e la loro valorizzazione;
- 3) acquisire beni strumentali al perseguimento degli obiettivi statutari;
- 4) attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi regionali, statali e comunitari;
- 5) stipulare convenzioni, contratti ed assumere obbligazioni in nome e per conto dei consorziati;
- 6) svolgere in genere ogni e qualsiasi attività connessa alle

precedenti e/o necessaria od utile alla realizzazione dell'oggetto consortile, intendendosi come meramente esemplificativa l'elencazione che precede.

Per il conseguimento dei suoi scopi il Consorzio potrà quindi compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, bancarie, di credito, mobiliari ed immobiliari, tecnico-scientifiche, promozionali, di comunicazione e potrà compiere qualsiasi altra operazione comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed espressamente richiedere contributi e finanziamenti comunque previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, potendo ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni e privati.

Art. 5

(Requisiti dei consorziati)

Il numero dei consorziati è illimitato ma non può essere inferiore a cinque.

Possano far parte del Consorzio:

- a) imprese attive nel campo dell'enogastronomia di eccellenza;
- b) gli Enti locali di riferimento del territorio;
- c) Enti pubblici ed Associazioni, qualificati nel campo dell'enogastronomia e del turismo, che possono favorirne le attività e fornire servizi in ragione delle specifiche

competenze;

- d) Consorzi per la tutela e Promozione dei prodotti;
- e) Cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico;
- f) Aziende specializzate in produzioni tipiche del territorio;
- g) Imprese turistiche, albergatori ed esercenti attività extra alberghiera, di turismo rurale e di agriturismo;
- h) Associazioni turistiche locali;
- i) Associazioni culturali con scopi sociali coerenti con il precedente articolo 4;
- j) Istituti di credito;
- k) Organizzazioni professionali e di categoria provinciali e regionali;
- l) Altri soggetti individuati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono aderire al Consorzio, ai sensi del successivo articolo 26, Enti locali ed Istituzioni attivi nel campo del turismo e dell'enogastronomia.

Art. 6

(Ammissione dei consorziati)

Per essere ammessi a far parte del Consorzio è necessario fare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando, in caso di

imprese individuali, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del titolare, negli altri casi, ragione sociale, sede, attività svolta, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del legale rappresentante.

Il richiedente, inoltre, deve indicare la qualifica o categoria di appartenenza, e dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarli senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio. Requisito indispensabile per l'ammissione è, in ogni caso, la sottoscrizione della Carta della qualità nei servizi.

L'eventuale rifiuto di ammissione non è soggetto ad obbligo di motivazione né è suscettibile di reclami o impugnative.

Art. 7

(Carta della Qualità)

L'adesione al Consorzio implica l'adozione da parte di ciascun consorziato, della Carta della Qualità, che verrà validata dal Comitato Tecnico Scientifico e approvata dall'Assemblea ordinaria e costituirà parte integrante del presente statuto in quanto l'accettazione dello Statuto stesso comporta il rispetto e l'osservanza della Carta della Qualità.

La carta della Qualità potrà essere modificata e aggiornata con delibera dell'assemblea ordinaria.

Il rispetto della Carta si rende indispensabile al fine di garantire il mantenimento di standard qualitativi condivisi da tutte le imprese aderenti al Consorzio nell'elaborazione delle pietanze e nell'erogazione dei propri servizi.

Art.8

*(Obblighi dei consorziati)*sz

I consorziati devono:

- a) osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- b) rendersi disponibili ai controlli di valutatori incaricati dal Consorzio volti a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella Carta della qualità nei servizi;
- c) versare al Consorzio la quota annua a fronte delle spese generali di funzionamento, nella misura determinata per ciascun esercizio della Assemblea ordinaria come indicato al successivo articolo 14;
- d) rimborsare a semplice richiesta e senza indugio le spese sostenute dal Consorzio per loro conto;
- e) trasmettere al Consiglio Direttivo le notizie e i dati richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale cessazione dell'attività che costituisce titolo per la partecipazione al Consorzio;

sottoporsi agli eventuali controlli disposti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili;

f) adempiere con scrupolosa osservanza ed assoluta correttezza i contratti stipulati e le obbligazioni assunte tramite il Consorzio;

g) non porre in essere atti e/o comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e dei suoi associati in quanto tali;

h) non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto alla critica;

i) favorire gli interessi del Consorzio ed attuare i suoi scopi.

Art. 9

(Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso, con raccomandata comunicata al Consorzio almeno quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto obbligazioni che si protraggano successivamente all'efficacia del recesso, le stesse dovranno essere comunque regolarmente adempiute.

Art.10

(Esclusione dei consorziati)

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non abbia provveduto al pagamento della quota annuale di funzionamento;
- non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio, o assunto tramite il Consorzio;
- abbia compiuto atti costituenti inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno, della Carta della qualità nei servizi o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio;
- non possa più concorrere al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro dieci giorni, dal Presidente del Consorzio

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11

(Divieto di rimborso della quota)

Nei casi di recesso ed esclusione, la quota di partecipazione del consorziato uscente rimane acquisita al Fondo consortile, e nessuna somma, a qualsiasi titolo, è dovuta al consorziato receduto o escluso.

Art.12

(Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*.

Può essere ammesso a succedere al consorziato deceduto un unico successore che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4; in tal caso il provvedimento di ammissione prevederà il subentro nella quota di partecipazione e l'esonero dal pagamento di quella annuale già corrisposta dal dante causa.

Art.13

(Fondo Consortile - Fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

L'entità della quota di partecipazione è determinata annualmente dall'Assemblea dei Consorziati.

Inizialmente l'entità delle quote di partecipazione viene

articolata nel modo seguente:

- una quota pari a mille euro per i soci fondatori;
- una quota pari a mille euro per gli altri soci.

Fanno, inoltre, parte del fondo consortile gli avanzi e gli eventuali utili di gestione che non siano destinati dalla Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

I fondi di riserva hanno vincolo di destinazione e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio, i terzi possono far valere i propri crediti esclusivamente sul fondo consortile.

Art.14

(Contributi in conto gestione)

Ciascuno dei Consorziati si obbliga a versare un contributo finalizzato al finanziamento delle spese di funzionamento del Consorzio, nell'ammontare che sarà determinato annualmente dall'Assemblea ordinaria.

Detto contributo potrà essere fissato in importi differenziati per categoria di consorziati.

Art.15

(Esercizio sociale - Situazione patrimoniale)

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il

bilancio del Consorzio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e quant'altro prescritto da norme o dettami di corretta amministrazione contabile.

Art.16

(Divieto di distribuzione)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio e degli eventuali utili di gestione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati.

Art.17

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

Art.18

(Assemblea dei consorziati)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le relative valide deliberazioni vincolano anche i convenuti non intervenuti o dissenzienti.

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un solo voto.

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con diritto di voto, con delega scritta da conservare agli atti. Nessun consorziato può ricevere più di

una delega.

All'assemblea possono partecipare i rappresentanti degli Enti ed i soggetti privati di cui al successivo art.26, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, mediante un avviso di convocazione da spedire al recapito fax od all'indirizzo e-mail indicato nella scheda di adesione o nelle successive comunicazioni, almeno dieci giorni prima del giorno fissato; il rapporto fax o di e-mail costituisce prova di valida convocazione, quand'anche la effettiva ricezione non abbia luogo per impossibilità tecnica di collegamento, imputabile al destinatario. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche con altro mezzo idoneo da far pervenire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del

Consiglio Direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi a deliberazioni sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da consorziato nominato dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 19

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

1. approva la situazione patrimoniale del Consorzio di cui all'articolo 2615 bis del codice civile;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
3. approva l'eventuale Regolamento interno di cui al successivo articolo 28.
4. impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 5) determina l'ammontare della quota annuale di funzionamento

ed aggiorna periodicamente l'ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile che ogni nuovo consorziato deve versare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di cui al punto 1 che precede.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei consorziati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Art.20

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art.21

(Consiglio direttivo)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da sette membri nominati dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente.

Il Consiglio:

- elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- redige il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulla ammissione e sulla esclusione dei consorziati;
- delibera l'iscrizione nell'apposito albo degli eventuali Enti sostenitori di cui all'art.26;
- sottopone all'Assemblea l'eventuale Regolamento interno nonché le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento stesso;
- nomina l'eventuale Direttore del Consorzio, fissandone i compiti, ed assume i dipendenti del Consorzio, e conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;

- delibera ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente - o su richiesta di due componenti, almeno ogni trimestre. La convocazione è fatta mediante fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni - ovvero, in caso di urgenza, due giorni - prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

Ciascun Consigliere può far verbalizzare proprie dichiarazioni o richieste.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione. Se il consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato nomina il nuovo Presidente o Vice Presidente, che rimane in carica fino alla Assemblea successiva, così come i Consiglieri

cooptati.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da qualunque consorziato.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare l'attuazione dei programmi deliberati ed altri atti di ordinaria amministrazione al Presidente.

Art.22

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente del Consorzio, è nominato in seno al Consiglio medesimo fra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni consortili e dei mandati specifici conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- assicura la tenuta e la conservazione dei documenti, dei registri e dei verbali;
- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio

Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti;

- sovrintende alla amministrazione, alla gestione delle attività d'istituto, al personale, ai rapporti con Enti ed Istituzioni, curando il conseguimento degli obbiettivi del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio ed è rieleggibile.

Art.23

(Il Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato svolge una funzione di indirizzo strategico generale, supporta l'attività e i progetti del Consorzio garantendone l'elevato livello qualitativo sul piano tecnico e culturale. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da almeno tre membri scelti dall'Assemblea ordinaria tra personalità riconosciute del mondo imprenditoriale e culturale, che abbiano una comprovata competenza in tema di enogastronomia di qualità.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge tra gli altri il compito di validare la Carta della Qualità ed ogni successiva modifica o aggiornamento.

I membri del Comitato durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art.24

(Rappresentanza del Consorzio - Firma Sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze amministrative ed azioni giudiziarie per ogni grado di giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice presidente.

Art.25

(Direttore del Consorzio)

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio potranno essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo, che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore ha l'obbligo di partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo, curandone le verbalizzazioni.

Il Direttore assolve altresì alle funzioni di tesoriere.

Art.26

(Enti Sostenitori)

Gli Enti pubblici e i soggetti privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e con delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli Enti aderenti e sostenitori tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.

***E' considerato membro di diritto, tra gli Enti sostenitori,
l'Associazione Industriali della Provincia di Cosenza.***

E' considerato membro di diritto, tra gli Enti sostenitori,
l'Associazione Industriali della Provincia di Cosenza.

Art.27

(Liquidazione e Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione della Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità analoghi a quelli del Consorzio.

Art.28

(Regolamento interno)

L'assemblea ordinaria può approvare un Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art.29

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità,

l'interpretazione o la esecuzione del contratto consortile sarà deferita alla decisione di tre arbitri a norma del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza, con obbligo, per quanto riguarda la nomina degli arbitri, ad attenersi alle disposizioni del predetto Regolamento o delle relative disposizioni di attuazione.

Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme previste dallo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale di Cosenza e in mancanza quelle di cui agli artt. 816 e seguenti c.p.c.

Art. 30

(Rinvio normativo)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

Firmato:

Alia Gaetano

Alia Giuseppe Antonio

Costantino Giuseppe

Barbieri Vincenzo

Pingitore Francesco

Monetta Anna Maria

D'Amico Giuseppe

Napoli Cadore

Lecce Pietro

Stefania Lanzillotti Notaio sigillo